



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 maggio 2014
(OR. de)**

**9347/14
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0106 (COD)**

**CODEC 1194
FRONT 91
COMIX 237**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazione

Dichiarazione della Repubblica federale di Germania

La Repubblica federale di Germania continua a sostenere esplicitamente, ai fini di una maggiore chiarezza e prevedibilità, l'obiettivo che nelle operazioni marittime coordinate da FRONTEX i competenti Stati membri dell'UE siano obbligatoriamente tenuti a rispettare gli standard riconosciuti del diritto internazionale ed europeo.

Accoglie con favore il fatto che queste operazioni, sinora disciplinate da orientamenti, diventino ora oggetto di un regolamento.

In tale contesto, rammentando che la ricerca e il soccorso in mare sono di responsabilità degli Stati membri, e che questi ultimi provvedono a tali operazioni nel rispetto degli accordi internazionali, la Repubblica federale di Germania desidera sottolineare quanto segue:

le attività di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento *** costituiscono obblighi internazionali già incombenti agli Stati membri in virtù del diritto internazionale applicabile in materia di ricerca e soccorso in mare, la cui attuazione è di competenza nazionale. Tali obblighi internazionali degli Stati membri sussistono anche in relazione ad eventuali operazioni effettuate da questi ultimi con il coordinamento di FRONTEX e non sono né precisati né ampliati dal regolamento ***. Gli articoli 9 e 10 del regolamento *** si limitano piuttosto a una ripetizione letterale e puramente dichiarativa del diritto internazionale. Il regolamento *** non pregiudica pertanto la responsabilità degli Stati membri in ordine agli obblighi derivanti dal diritto internazionale applicabile.
